

# REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI

## ART. 1

Il Consiglio Comunale di Cassago Brianza con propria deliberazioni n. 29 del 14.7.2009 istituisce le Commissioni di cui all'articolo seguente allo scopo di promuovere una maggiore partecipazione della cittadinanza, delle forze politiche, sociali ed economiche alla elaborazione delle scelte dell'Amministrazione Comunale.

## ART. 2

Le Commissioni Consultive sono le seguenti:

- Commissione Urbanistica
- Comitato di Redazione del Periodico Comunale
- Commissione Istruzione, Cultura e Tempo Libero
- Commissione Famiglia . Sussidiarietà e Solidarietà Sociale
- Commissione Sport e Giovani
- Commissione Industria – Artigianato e Commercio
- Commissione Ambiente e Vivibilità
- Commissione Innovazione Tecnologica

## ART. 3

Le Commissioni operano a livello consultivo e relazioneranno annualmente per iscritto alla Giunta ed al Consiglio Comunale sull'andamento dei lavori, con indicazione delle eventuali posizioni emerse nel corso delle riunioni.

Tutto il lavoro delle Commissioni dovrà essere verbalizzato, sono consentite relazioni di minoranza.

## ART. 4

Le Commissioni svolgono principalmente i seguenti compiti:

- a) iniziative e proposte da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
- b) ricerche e studi a carattere promozionale sui problemi del paese e del territorio

## ART. 5

La Giunta entro adeguato termine valuterà le proposte formulate dalle Commissioni e potrà sottoporre al Consiglio Comunale quelle riferentesi all'art. 4 sulle quali il Consiglio Comunale si pronuncerà in merito, nel rispetto delle competenze di cui all'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000.

## ART. 6

L'Amministrazione al fine di rendere possibile il regolare svolgimento del lavoro delle Commissione ed assicurare un maggior approfondimento dei problemi in discussione potrà fornire alle stesse la consulenza di esperti e la documentazione necessaria.

## ART. 7

Le Commissioni sono composte da un numero di membri, che varia da un minimo di 5 ad un massimo di 10, tale da garantire la rappresentanza delle forze politiche e sono designati dal Consiglio Comunale, per mezzo dei capigruppo consiliari, nel rispetto delle minoranze come di seguito riportato:

- Commissioni composte da n° 5 a n° 7 membri: 1 (uno in rappresentanza delle minoranze)
- Commissioni composte da n° 8 a n° 10 membri: 2 (due in rappresentanza delle minoranze)

La nomina sarà effettuata dalla Giunta Comunale. I capigruppo consiliari dovranno comunicare i nominativi entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, vi provvederà autonomamente la Giunta Comunale nei successivi 10 giorni.

I componenti possono non essere consiglieri comunali, in tal caso verrà comunque accertato il possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

Per favorire la partecipazione è prevista la possibilità di allargare alle organizzazioni culturali, sociali, agli operatori economici, alle associazioni di categoria operanti ed esistenti in paese, la presenza nelle Commissioni dei settori di loro competenza.

Il Sindaco, o assessore competente per materia, e un assessore o un consigliere individuato dal Sindaco, saranno componenti di diritto senza diritto di voto. Il presidente, il vice-presidente ed il segretario, saranno eletti dai membri delle Commissioni stesse.

#### ART. 8

Le Commissioni vengono convocate dal Presidente, tenendo conto del necessario coordinamento, a mezzo di avviso scritto recapitato ai commissari almeno 5 gg. prima della data di convocazione.

In caso di motivata urgenza la Commissione può essere convocata 24 ore prima. L'avviso di convocazione dovrà sempre contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le Commissioni si riuniscono almeno una volta al mese e ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

Possono chiedere la Convocazione al Presidente con specifica motivazione:

- a) il Sindaco o l'assessore delegato o l'assessore competente per materia
- b) un terzo dei commissari effettivi

#### ART. 9

Le riunioni sono ritenute valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei Commissari.

#### ART.10

E' facoltà delle Commissioni su autonoma decisione di proporre all'Amministrazione Comunale di svolgere assemblee pubbliche o sedute con rappresentanti di categoria o istituzioni cittadine anche su richiesta delle stesse.

In quest'ultimo caso la richiesta degli organismi cittadini dovrà pervenire al Presidente della Commissione non meno di 10 gg. prima della data di convocazione richiesta.

E' comunque sempre facoltà del Presidente, sentiti i Commissari ed il Sindaco, di fissare la data della convocazione.

#### ART. 11

Nel caso in cui gli argomenti trattati associno la competenza di più Commissioni queste possono effettuare sedute congiunte. In tal caso la seduta sarà presieduta dal Presidente più anziano di età.

#### ART. 12

Ai fini del coordinamento dei lavori delle Commissioni i capigruppo di intesa con il Sindaco possono promuovere riunioni periodiche con i presidenti delle Commissioni.

Dette riunioni saranno presiedute dal Sindaco o dal suo delegato. Il verbale recante le decisioni assunte dovrà essere trasmesso a tutti i Commissari.

#### ART. 13

Le commissioni decadono contemporaneamente alla scadenza del mandato consiliare, salvo la proroga ex lege n° 444/1994 di conversione del D.L. n° 293/1994. I membri delle stesse in caso di assenza ingiustificata protrattasi per tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla Giunta Comunale.

Ogni gruppo può sostituire i suoi rappresentanti all'interno delle Commissioni previa deliberazione della Giunta Comunale.

#### ART. 14

Le Commissioni sono elette dalla Giunta Comunale nel rispetto delle designazioni fornite con le modalità di cui al precedente art. 7.